

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5
INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 3 – INTERVENTI SPECIALI PER
LA COESIONE TERRITORIALE – INVESTIMENTO 1: “STRATEGIA
NAZIONALE PER LE AREE INTERNE – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1
“POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI
COMUNITÀ” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU**

*(Avviso pubblico approvato con decreto del Direttore generale pro tempore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 30
marzo 2022, n. 100, per un importo pari a € 500.000.000,00)*

Accordo di concessione di finanziamento

Codice convenzione ReGis 2000209290 - Progetto ID 000000000010002456222023/24961

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto dal titolo “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI FERRANDINA”, CUP E42F22000290006, individuato nella graduatoria unica con identificativo domanda n. 24961, ID ReGis 000000000010002456222023 (di seguito progetto), identificativo univoco WGJDFSEW;
tra

L’Agenzia per la Coesione Territoriale, CF 97828370581, con sede in via Sicilia 162/C, 00187 Roma, rappresentata dal Direttore Generale f.f. pro tempore Monaco Riccardo, Amministrazione attuatrice delegata all’attuazione della linea di intervento M5 C3 Investimento 1.1.1 del PNRR, responsabile della valutazione delle proposte progettuali, redazione della graduatoria unica, applicazione delle eventuali rettifiche finanziarie, erogazione dei contributi e svolgimento di controlli (di seguito Agenzia);

e

Il Soggetto attuatore del progetto, COMUNE DI FERRANDINA, CF/P.Iva 80000550774, rappresentato da Lisanti Carmine Prospero, nato/a a Matera il 26 luglio 1973, codice fiscale LSNCMN73L26F052C, in qualità di rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Ferrandina (MT), P.zza Plebiscito e domicilio elettronico eletto ai fini delle comunicazioni nel seguente indirizzo di posta elettronica certificata comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it, (di seguito Soggetto Attuatore);

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 15 della stessa che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza ed in particolare, l’art. 5 che stabilisce che il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «*non arrecare un danno significativo*» e l’art. 18 in cui si definisce che il Piano per la ripresa e la resilienza deve giustificare il modo in cui garantisce che nessun intervento arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «*non arrecare un danno significativo*»);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- gli “Operational Arrangements” (OA) relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, sottoscritti in data 22 dicembre 2021 e, in particolare, gli interventi relativi alla Missione 5, Componente 3 del Piano, che individuano, tra gli altri, l’Agenzia per la Coesione Territoriale quale soggetto responsabile dell’attuazione dei relativi investimenti (“Responsibility for reporting and implementation”);
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, il quale istituisce, tra l’altro, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, nell’ambito del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Unità di missione di livello dirigenziale generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR») di competenza del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
- il decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 12 ottobre 2021, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con il quale è stata definita l’articolazione e l’organizzazione interna dell’Unità di

missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione;

- la Missione 5 Inclusione e Coesione – Componente 3 – interventi speciali per la coesione territoriale – investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – linea di intervento 1.1.1 “potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’unione europea – Next Generation EU;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.”;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che istituisce l’Agenzia per la Coesione Territoriale e ne definisce le competenze;
- la legge 9 agosto 2018, n. 97 con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
- lo Statuto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2021, con il quale al Generale di Divisione della Guardia di finanza Nunzio Antonio Ferla è stato conferito l’incarico dirigenziale generale di coordinatore dell’Unità di missione istituita nell’ambito del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l’articolo 1:
 - comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione,

di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 (c.d. GDPR);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e in particolare, le condizioni specifiche di cui all'ALLEGATO III;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 32 del 30/12/2021, con allegata la “Guida operativa per il rispetto del principio non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”, aggiornata con Circolare 33 del 13 ottobre 2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e

procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"* (GU n.47 del 24-2-2023), e, in particolare quanto previsto dall'articolo 50, comma 7, secondo il quale, *"fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR"*;
- il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, on. Raffaele Fitto del 2 marzo 2023, con il quale fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, è individuato il dott. Riccardo Monaco, Direttore dell'Area programmi e procedure dell'Agenzia, per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia.
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti dal PNRR;

TENUTO CONTO

- che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- delle *"Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"*, approvate con Circolare MEF n. 30 del 11/08/2022, e successive modifiche ed integrazioni, che riportano assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'art. 8 punto 3 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;

CONSIDERATO

- l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'unione europea – Next Generation EU e la realizzazione degli investimenti ad essa connessi, l'individuazione, avvenuta con DM Ministro

dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale quale soggetto responsabile dell'attuazione del citato Investimento 1;

- il ruolo di Amministrazione attuatrice attribuito all'Agenzia per la Coesione Territoriale negli Operational Arrangements (OA) sottoscritti con la Commissione europea in data 22 dicembre 2021 nella realizzazione degli interventi M5C3 a titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
- l'accordo sottoscritto in data 14 giugno 2022 tra l'Unità di missione PNRR del Dipartimento per le politiche di coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la Coesione Territoriale al fine conseguire le finalità attuative delle misure PNRR di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che disciplina lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che include la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione e monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;
- la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere generale dello Stato recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati;
- l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, approvato dal Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con proprio decreto 30 marzo 2022, n. 100, per un importo pari a € 500.000.000,00 .
- la Commissione per la valutazione dei progetti presentati a valere sul citato Avviso pubblico, nominata con decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 251 del 21 luglio 2022 così come modificata con decreto del Direttore generale n. 280 dell'8 settembre 2022, ha concluso i propri lavori;
- l'Agenzia, per i soggetti non ricompresi all'art.83 comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, ha inoltrato attraverso la banca dati nazionale unica antimafia (BDNA) richiesta di informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., e che nelle more del rilascio della informativa antimafia di cui sopra si procede ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge 16 luglio 2000, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO

- la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione della proposta

progettuale dal titolo *INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI FERRANDINA*;

- la graduatoria di merito approvata con decreto del Direttore Generale N. 440 del 9 dicembre 2022 così come revisionata con decreto del Direttore Generale N.51 del 14 marzo 2023,
- che con decreto del Direttore Generale N.555 del 6 ottobre 2023, relativo allo scorrimento in graduatoria, il progetto identificato con Id Domanda 24961 e CUP E42F22000290006 presentato dal soggetto attuatore COMUNE DI FERRANDINA, con importo pari a euro 750.000,00, è risultato ammissibile a finanziamento con risorse PNRR per un importo di euro 750.000,00 (diconsi settecentocinquantamila / 00), oltre eventuali contributi derivanti dal Fondo Opere Indifferibili,

**TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
LE PARTI,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'allegata "scheda progetto" (allegato n.1).

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI FERRANDINA", CUP E42F22000290006, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.
2. Il presente Accordo definisce gli obblighi delle Parti, e le procedure di rendicontazione e di erogazione delle risorse.

Art. 3 – Termini di attuazione del progetto, durata dell'Accordo

1. Il progetto, sintetizzato nella scheda progetto allegata (all. n. 1), è meglio descritto nei documenti già agli atti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

2. L'intervento previsto dal progetto di cui sopra dovrà essere avviato dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e comunque - considerato il target di servizi sociali forniti previsto al 31 dicembre 2025 (T4 2025) pari ad almeno 2.000.000 di destinatari residenti di cui almeno 900.000 abitanti delle 8 Regioni del Mezzogiorno - dovrà concludersi entro il 30 giugno 2025, pena la revoca del finanziamento. Le attività dell'intervento sono considerate effettivamente concluse, ai fini della rendicontazione del target, a seguito dell'emissione del certificato di ultimazione lavori e/o del certificato di regolare esecuzione.
3. Per la realizzazione delle attività, l'importo del finanziamento con risorse PNRR è pari a euro 750.000,00, come riportato nel decreto del Direttore Generale dell'Agenzia (DDG) n.440/2022 di approvazione della graduatoria, così come revisionata con decreto del Direttore Generale N.51 del 14 marzo 2023 e tenuto conto dello scorrimento di cui al decreto del Direttore Generale N.555 del 6 ottobre 2023.

Art. 4 - Obblighi del Soggetto attuatore

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Soggetto attuatore si obbliga a:
 - assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto prescritto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di pari opportunità generazionale e di genere, il principio di inclusione lavorativa delle persone disabili e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3 par. 3, del TUE 8, 9, 10, 19 e 157 del TFUE e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dall'articolo 22 del Reg. (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti d'interesse, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - non utilizzare altre fonti finanziarie a carico del bilancio dell'Unione europea, ex art. 9 del Reg. (UE) 2021/240, a copertura del medesimo investimento e dei medesimi costi (c.d. doppio finanziamento);
 - nel caso di eventuale compartecipazione finanziaria a carico del Soggetto attuatore richiedente, di impegnarsi ad assicurare la copertura finanziaria dell'importo indicato nella Piattaforma a titolo di compartecipazione sul costo complessivo del progetto;
 - effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima

di rendicontarle all'Agenzia per la Coesione Territoriale, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso a finanziamento sul PNRR;

- adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai Regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere e nella connessa manualistica;
- rispettare l'obbligo di indicazione del codice CUP su tutti gli atti amministrativi/contabili;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso approvato con DDG n. 100/2022 ed atti conseguenti;
- rendicontare gli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento di target e milestone del Piano; rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg (UE) 2020/852, inserendo tali obblighi nelle progettazioni e nelle gare per l'affidamento lavori, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- garantire la conformità del Progetto selezionato agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (2021/C58/01), escludendo le attività di cui al seguente elenco (**c.d. Elenco di Esclusione**):
 - i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹;
 - ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²;
 - iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴;
 - iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;

così come indicato per la Milestone M5C3 – 1, associata all'Investimento 1.1.1: Aree interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità, dall'Annex CID e negli O.A.;

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01);

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto

- garantire la conformità del Progetto selezionato alla normativa ambientale dell'UE e nazionale;
- nella fase di espletamento della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto, prima della pubblicazione del bando di gara e della stipula del contratto con l'appaltatore, adottare criteri conformi al principio DNSH per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- nella fase di esecuzione del contratto d'appalto, verificare il rispetto del principio DNSH al momento della presentazione dei SAL da parte dell'appaltatore;
- prevedere misure di accompagnamento (ad esempio, dotare le strade di infrastrutture a bassa emissione di carbonio) qualora si preveda la costruzione/ristrutturazione di strade, per garantire che il progetto sia consono all'evoluzione futura e non comporti effetti di dipendenza («lock-in») dannosi (come indicato nella “Guida Tecnica DNSH” 2021/C 58/01), e per promuovere effetti dinamici favorevoli;
- nella fase di rendicontazione delle spese e delle milestone e target, raccogliere le informazioni necessarie per il rispetto delle condizioni collegate al principio DNSH, attestare il rispetto delle suddette condizioni e trasmettere la documentazione necessaria per eventuali controlli.
- fornire la documentazione necessaria per rendere possibile la verifica del c.d. “*Titolare Effettivo*” da parte della Agenzia per la Coesione Territoriale e da parte della Unità di missione;
- fornire all'Agenzia per la Coesione Territoriale le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/200 in ordine all'assenza di conflitto di interessi;
- adottare un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- rispettare i principi contenuti nelle Linee Guida “*Strategia Antifrode*” e nella “*Dichiarazione di impegno per il contrasto alle frodi nel PNRR*” adottate dall'Unità di missione PNRR;
- dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, ammessa a finanziamento dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica riportata dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto, di provvedere all'indicazione della data di avvio dei lavori e di sottoporre all'Agenzia per la Coesione Territoriale le eventuali modifiche al progetto – che non potranno essere di carattere sostanziale, in aderenza con le modifiche progettuali ammesse dal Codice dei contratti pubblici – corredate da adeguate motivazioni;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'ACT;
- garantire, nelle procedure d'appalto, il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento, nonché dalla restante normativa nazionale ed europea applicabile;

- rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché agli eventuali specifici disciplinari/circolari che potranno essere adottati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- adottare il sistema informatico denominato ReGis, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, il monitoraggio, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto prescritto dall'articolo 22.2, lettera d), del Reg. (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- caricare sul sistema informatico ReGis i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità alla normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte degli Uffici competenti (Agenzia/Unità di Missione) sulla base della connessa manualistica predisposta da questi ultimi;
- comprovare il conseguimento dei target associati al progetto con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale, nonché dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del DL 77/2021, convertito con modificazione dalla L. n. 108/2021 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, dell'Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR del MEF, dell'unità di audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario;
- garantire che le attività di conservazione della documentazione citata dovrà, altresì, tenere conto di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della convenzione di finanziamento tra lo Stato membro Italia e la Commissione europea ("Lo Stato membro tiene i registri conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario") e dall'articolo 12, paragrafo 1, della suddetta convenzione secondo cui "le verifiche, i riesami, i controlli e gli audit possono essere effettuati durante l'attuazione del PNRR e fino a cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale";
- facilitare le verifiche disposte dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dall'Unità di Missione, dall'Unità di audit, dalla Commissione europea e da altri organismi autorizzati, effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori pubblici delle azioni;

- rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché le eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'ACT;
- predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Udm e dall'ACT e contenute nel Si.Ge.Co. di cui si è dotata l'Unità di missione, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- inoltrare le domande di rimborso all'Agenzia per la Coesione Territoriale con allegata rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati all'Intervento del PNRR di riferimento, e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- nel caso di pagamenti intermedi, pari ad almeno il 10% del costo complessivo del progetto, rendicontare spese effettivamente sostenute e pagate (fatture quietanziate, ecc);
- garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile, ex art. 9, comma 4, del citato decreto-legge n. 77/2021, e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e dall'Unità di missione;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'Unità di missione ricevano tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Reg. (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e i target dell'Intervento del PNRR di riferimento e fornire, su richiesta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e dell'Unità di missione, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di milestone e target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, con particolare riferimento all'indicazione del numero di residenti in Comuni delle aree interne che avranno beneficiato dei servizi oggetto delle progettualità finanziate;
- rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall'articolo 34 del Reg (UE) n. 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea – Next Generation EU (ed es. utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”), e

riportando nella documentazione l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dalle istruzioni fornite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e dall'Unità di Missione PNRR per tutta la durata del progetto;
- rendere evidenti, in caso di finanziamento, su una pagina istituzionale del soggetto attuatore, tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al progetto, aggiornandole con continuità sulla base delle indicazioni fornite dall'ACT e dall'Unità di Missione PNRR;
- garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'Unità di missione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civili, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito di verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e dall'Unità di Missione in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Reg (UE) n. 2021/241;
- rispettare quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target associati all'Intervento PNRR di riferimento e inviare, su richiesta dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e dell'Unità di missione, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e le relazioni e i documenti sull'attuazione dei progetti;
- osservare tutte le prescrizioni e indicazioni che saranno fornite dall'ACT e dall'Udm in merito all'attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi;
- mantenere la destinazione d'uso coerente col progetto finanziato per gli edifici interessati dagli interventi e garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi;
- rilevare e garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo di ReGis dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, previsti dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce "M5C3 – Investimento 1.1.1 Aree interne – potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità", valorizzando il numero di destinatari residenti in comuni delle aree interne, per genere, età, e localizzazione geografica, assicurandone l'inserimento nel sistema informatico ReGis;
- alimentare il sistema ReGis con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi al progetto descritti dalla Circolare MEF- RGS Servizio centrale per il PNRR – Ufficio III, n. 27 del 21/06/2022. In particolare, provvedere, con cadenza mensile, ad alimentare ed aggiornare sul sistema informativo i dati di avanzamento del progetto e renderli disponibili per l'Unità di missione e l'ACT ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza, secondo le modalità specifiche indicate dalle "Linee guida per

lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR”, allegate alla sopra citata Circolare;

- assicurare sul sistema informativo ReGis la registrazione e la pre-validazione delle informazioni con cadenza mensile, nel termine massimo di 10 giorni successivi all’ultimo giorno di ciascun mese di riferimento dei dati, secondo quanto previsto dalla Circolare MEF- RGS Servizio centrale per il PNRR – Ufficio III, n. 27 del 21/06/2022;
- rispettare tutti gli ulteriori adempimenti previsti per il Soggetto Attuatore specificati nella Circolare n.27 del 21/06/2022 e nell’allegato 1 - Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR - e ogni altro obbligo necessario al corretto monitoraggio del progetto;
- osservare le eventuali istruzioni impartite dall’Unità di missione, in coordinamento con l’ACT, finalizzate ad assicurare l’espletamento degli adempimenti di monitoraggio di competenza dei SA;

Art. 5 – Obblighi dell’Agenzia per la Coesione Territoriale

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’Agenzia per la Coesione Territoriale si obbliga a:
 - garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - assicurare l’utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito, dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
 - fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e la relativa manualistica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8, punto 3, del DL n. 77/2021;
 - informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
 - informare il Soggetto attuatore dell’inclusione del finanziamento nell’elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 del Reg (UE) n. 2021/241;
 - assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale dalla normativa comunitaria in vigore, dalle circolari e linee guida fornite dal MEF-RGS-Servizio Centrale per il PNRR, dall’Accordo, concluso in data 14

giugno 2022, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, con l'Unità di missione PNRR, dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di cui si è dotata l'Unità di missione PNRR per tutta la durata del presente Accordo.

Art. 6 – Procedura di rendicontazione della spesa e dei target ed erogazione delle risorse

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso per ciascun progetto costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto attuatore ed è invariabile in aumento.
2. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico ReGis e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'articolo 22 del Reg (UE) n. 2021/241.
3. Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di domande di anticipo/rimborso/saldo trasmesse dal Soggetto attuatore, per il tramite di REGIS, all'Agenzia per la Coesione Territoriale.
4. L'erogazione delle risorse avviene secondo le seguenti modalità:
 - anticipo: pari al 10% dell'importo del finanziamento con risorse PNRR, oppure superiore al 10% a seguito di specifica richiesta e di verifica dei requisiti previsti dalla Circolare MEF-RGS del 27 aprile 2023 n.19, dopo l'avvenuta stipula del presente Accordo tra l'Agenzia e il Soggetto attuatore e dopo l'inserimento dei dati anagrafici del progetto e della richiesta di anticipo nel sistema informativo "ReGis", ex art. 1, comma 1043 della L. n. 178/2020. In merito alle modalità di presentazione dalla richiesta di anticipo, si rimanda alle istruzioni fornite nelle relative *"Linee Guida rivolte ai soggetti attuatori per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione"* nonché le *"Indicazioni relative alle variazioni delle proposte progettuali"* pubblicate sul sito istituzionale dell'Avviso Pubblico;
 - pagamenti intermedi: il cui importo complessivo deve essere superiore al 10 % del costo complessivo del progetto e fino all'80% dello stesso, a fronte delle attività realizzate e della presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e pagate (fatture quietanzate) da parte del Soggetto attuatore, dopo l'inserimento, tramite il sistema informatico ReGis, di domande di rimborso all'Agenzia per la Coesione Territoriale, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di progetto, con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle comunicazioni o procedure emanate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale o dall'Unità di missione PNRR e nella relativa manualistica;
 - saldo: pari al 10% del costo complessivo del progetto, dietro presentazione della relativa "richiesta di saldo", da presentare entro due mesi dall'emissione del certificato di ultimazione lavori e/o del certificato di regolare esecuzione. La richiesta di saldo deve essere comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di

riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR.

5. A seguito della conclusione delle attività di controllo da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e dell'Unità di missione PNRR, il contributo sarà erogato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale sul conto di tesoreria del Soggetto attuatore.
6. Le spese incluse nelle Richieste di pagamento del Soggetto Attuatore possono essere sottoposte a verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle Strutture deputate al controllo (Agenzia per la Coesione Territoriale, Unità di Missione PNRR, Unità di Audit MEF, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea, altri organismi autorizzati).
7. Le Strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dell'articolo 22 del Reg (UE) n. 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.
8. Per quanto attiene all'IVA, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 8, comma 7, dell'Avviso, il relativo importo è riconosciuto a livello di progetto qualora non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. In ogni caso, l'IVA dovrà essere puntualmente tracciata per ogni progetto nel sistema informativo ReGis.

Art. 7 – Variazioni del progetto

1. Il soggetto attuatore può proporre variazioni alla proposta progettuale, fermo restando l'importo concesso del finanziamento, attraverso richiesta motivata da trasmettere, unitamente alla eventuale documentazione tecnica a supporto, secondo le modalità previste dall'Avviso all'art. 12, comma 6 e le eventuali ulteriori istruzioni fornite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Quanto previsto si applica anche alle modifiche e alle varianti di cui agli articoli 106 e 149 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. oppure, a seconda della disciplina applicabile, al corrispondente articolo 120 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici).
2. In ogni caso non possono essere autorizzate variazioni progettuali che comportino la modifica dell'oggetto dell'intervento e/o che comportino una modifica di aspetti oggetto di attribuzione di punteggio in fase di valutazione delle proposte progettuali e/o che portino ad un target di progetto inferiore rispetto a quello indicato in sede di proposta progettuale.
3. L'Agenzia per la Coesione Territoriale si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.
4. L'Agenzia per la Coesione Territoriale si riserva comunque la facoltà di proporre modifiche al progetto che ritenga necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto attuatore.
5. Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Art. 8 – Disimpegno delle risorse

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del PNRR, previsto dall'articolo 24 del Reg (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del citato DL n. 77/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto prescritto dall'Avviso approvato con DDG n. 100/2022.

Art. 9 – Revoche e rettifiche finanziarie

1. Il finanziamento concesso sarà revocato qualora risultino verificate le ipotesi indicate dall'art. 12, comma 4, dell'Avviso.
2. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Reg (UE) n. 2021/241.
3. A tal fine, il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale o dall'Unità di missione PNRR, a rimborsare le somme indebitamente ricevute o percepite.
4. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 10 – Risoluzione di controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 11 – Poteri sostitutivi dell'Agenzia per la Coesione Territoriale

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione delle progettualità finanziate, consistenti nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione delle stesse, possono essere attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

Art. 12 – Risoluzione per inadempimento e Diritto di recesso

1. L'Agenzia per la Coesione Territoriale potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente

Accordo qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

2. L'Agenzia per la Coesione Territoriale potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti del Soggetto attuatore qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 13 – Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Agenzia per la Coesione Territoriale devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii..ai domicili digitali eletti in premessa.

Art. 14 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Art. 15 – Efficacia

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le Parti ed avrà termine a completamento delle attività progettuali e delle connesse attività di rendicontazione e controllo.

Roma, 27 ottobre 2023

Per l'Agenzia per la Coesione Territoriale

Riccardo Monaco

Sottoscritto digitalmente

Per il Soggetto attuatore

Lisanti Carmine Prospero

Sottoscritto digitalmente

Allegato 1 – Scheda progetto

1 – SEZIONE: SOGGETTO ATTUATORE

Denominazione:		
COMUNE DI FERRANDINA		
Tipologia soggetto: Singolo Comune		
Sede legale:	P.zza Plebiscito, Ferrandina (MT), Basilicata	
CF/P.Iva:	80000550774	
PEC: comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it (domicilio elettronico eletto)		
PEO: sindaco.lisanti@comune.ferrandina.mt.it		
Legale Rappresentante (LR):	Lisanti Carmine Prospero	codice fiscale LR:LSNCMN73L26F052C
Conto corrente dedicato (IBAN): IT34I0538780310000008008587		

2 - SEZIONE: PROGETTO

CUP:	E42F22000290006		
PNRR M5C3 - 1.1.1,	Agenzia per la Coesione Territoriale - potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali e di comunità		
Titolo:	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI FERRANDINA		
Descrizione:	Riqualificazione ed efficientamento della piscina comunale		
Destinazione:	La struttura interessata dall'intervento ha una destinazione d'uso di impianto natatorio		
Natura:	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)		
Tipologia:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
Settore:	INFRASTRUTTURE SOCIALI		
Sottosettore:	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI		
Categoria:	ALTRE INFRASTRUTTURE		
Finanziamento richiesto (euro):	750.000,00		
Finanziamento concesso (euro):	750.000,00		
Cofinanziamento (euro):	0,00		
Importo progetto (euro):	750.000,00		
Comuni destinatari (n.1), Abitanti: 8137 di cui in area SNAI 14-20: 0:			
Ferrandina			